

COMUNE DI QUART
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE QUART
VALLÉE D'AOSTE

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGA-
NIZZATA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI QUART**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 2 febbraio 2022

INDICE

| | |
|---|----|
| CAPO I | 3 |
| PRINCIPI, FINALITÀ, OGGETTO, DISPOSIZIONI | 3 |
| Articolo 1 - Principi e Finalità..... | 3 |
| Articolo 2 - Oggetto..... | 3 |
| Articolo 3 - Albo Speciale dei beni immobili confiscati | 3 |
| Articolo 4 - Linee guida per la destinazione dei beni confiscati..... | 4 |
| CAPO II | 4 |
| PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI | 4 |
| Articolo 5 - Proposta di utilizzo e manifestazione d’interesse..... | 4 |
| Articolo 6 - Acquisizione al patrimonio indisponibile – Gestione del bene..... | 5 |
| CAPO III | 5 |
| PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI | 5 |
| Articolo 7 - Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali..... | 5 |
| Articolo 8 - Emergenza abitativa | 5 |
| Articolo 9 - Concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali..... | 5 |
| Articolo 10 - Commissione per la selezione pubblica dell’assegnatario e criteri generali di valutazione . | 6 |
| Articolo 11 - Beni destinati a finalità lucrative..... | 6 |
| Articolo 12 - Provvedimento di concessione..... | 7 |
| Articolo 13 - Obblighi del concessionario..... | 7 |
| Articolo 14 - Consegna del bene al concessionario | 9 |
| Articolo 15 - Garanzie..... | 9 |
| Articolo 16 - Recesso | 10 |
| Articolo 17 - Durata della concessione | 10 |
| CAPO IV | 10 |
| CONTROLLI | 10 |
| Articolo 18 - Controlli..... | 10 |
| Articolo 19 - Revoca | 10 |
| Articolo 20 - Attività di monitoraggio | 11 |
| CAPO V | 11 |
| DISPOSIZIONI FINALI | 11 |
| Articolo 21- Pubblicazione ed entrata in vigore | 11 |
| Articolo 22 - Disposizioni finali | 11 |

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ, OGGETTO, DISPOSIZIONI

Articolo 1 - Principi e Finalità

1. Il Comune di Quart, in conformità alle finalità del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di diffusione e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per sostenere l'inserimento sociale e lavorativo.
2. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzazione di detti beni.
3. Il Comune di Quart, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza.

Articolo 2 - Oggetto

1. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Quart sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
 - a) Istituzionale;
 - b) sociale e/o culturale artistica: realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale, di superare condizioni di disagio sociale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la comunità. Si promuovono progettualità in favore di Giovani, Anziani, Minori, Disabili, Immigrati, Senza fissa Dimora, Donne, Responsabilità Familiari, Vittime di violenza, Salute Mentale, Legalità, Accesso al lavoro e, comunque, attività di interesse socialmente rilevanti, quali attività culturali/artistiche e sportive;
 - c) emergenza abitativa.
2. La finalità lucrativa dei beni confiscati è ammessa soltanto in via residuale, nel rispetto della normativa vigente in materia e come disciplinato all'art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 3 - Albo Speciale dei beni immobili confiscati

1. E' istituito un "Albo Speciale" di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Nell'Albo, dovranno essere catalogati tutti i beni, ai fini della esatta individuazione, ed indicate le vicende riguardanti ciascun bene, specificandone la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, nonché, in casi di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Qualora il bene sia utilizzato per finalità lucrative, viene riportato altresì l'ammontare del canone di locazione e la destinazione degli introiti, vincolati al fondo speciale di cui all'art. 11 comma 3 del presente Regolamento.
3. L'Albo è aggiornato con cadenza annuale, è pubblicato nel sito *web* istituzionale del Comune in un'apposita Sezione, denominata "Beni Confiscati", nella sezione Trasparenza.
4. L'Ufficio di Segreteria è responsabile della formazione e tenuta dell'Albo Speciale e ne cura il costante aggiornamento.
5. L'istituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'Albo assolve agli obblighi di cui all'art. 48, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

6 L'Albo dovrà essere istituito, nelle forme preindicate, entro 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Articolo 4 - Linee guida per la destinazione dei beni confiscati

1. All'inizio di ciascun anno, entro il mese di febbraio, la Giunta Comunale emana un atto di indirizzo che stabilisca le linee guida dell'Amministrazione per la destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche di nuova assegnazione e/o restituiti al Comune per scadenza della concessione.
2. Con la Deliberazione di Giunta Comunale vengono individuati:
 - i beni da destinare a finalità istituzionali, con l'indicazione del Settore comunale richiedente;
 - i beni da destinare a finalità sociale e/o culturale artistica, da assegnare tramite Avviso pubblico ai soggetti di cui all'art. 48 c.3 lett. c) del D.Lgs 159/2011 e ss.ii.mm.;
 - i beni da destinare alla finalità abitativa;
 - i beni da destinare a finalità lucrativa.
3. All'atto della consegna dell'immobile assegnato il Comune fornisce all'assegnatario una targa di metallo o materiale plastico, di dimensioni cm. 30 x cm. 50, da esporre all'interno del bene, riportante lo stemma del Comune di Quart e la dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata – Patrimonio del Comune di Quart"

CAPO II

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 5 - Proposta di utilizzo e manifestazione d'interesse

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, il Comune di Quart deve esprimere manifestazione di interesse all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (in seguito A.N.B.S.C.).
2. La competenza ad esprimere la manifestazione di interesse è della Giunta Comunale mediante specifica deliberazione.
3. La manifestazione d'interesse è preceduta dalla seguente fase istruttoria:
 - espletamento di uno specifico sopralluogo tecnico congiunto ad opera del servizio di polizia locale, dell'ufficio edilizia privata e dell'ufficio manutenzioni, concordato con l'A.N.B.S.C., avente ad oggetto il bene confiscato di cui il Comune di Quart intende richiedere l'acquisizione;
 - predisposizione di una relazione a cura dell'ufficio edilizia privata, contenente le seguenti informazioni:
 - a) stato dei luoghi;
 - b) stato di occupazione;
 - c) stato di manutenzione;
 - d) consistenza;
 - e) conformità urbanistica dei luoghi;
 - f) abitabilità e titoli edilizi;
 - g) difformità edilizia ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscono violazione alle norme urbanistiche vigenti.
4. L'ufficio di segreteria comunica la manifestazione d'interesse del Comune di Quart all'A.N.B.S.C.

Articolo 6 - Acquisizione al patrimonio indisponibile – Gestione del bene

1. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'A.N.B.S.C., il Consiglio Comunale approva l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune mediante apposita deliberazione.
2. L'ufficio edilizia privata, manutenzioni e la polizia locale concordano con l'A.N.B.S.C, la data per la consegna materiale del bene.
3. Il Responsabile dell'ufficio tecnico prende in consegna l'immobile, provvede a tutti gli atti consequenziali di competenza, effettuando la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità.
4. L'ufficio associato contabilità provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale ed all'aggiornamento della relativa copertura assicurativa e
5. L'assegnazione o l'utilizzazione dei beni oggetto del presente Regolamento deve avvenire entro un anno dal decreto di trasferimento dell'A.N.B.S.C. ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c. del D.Lgs. n. 159/2011.

CAPO III

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENI CONFISCATI

Articolo 7 - Utilizzo diretto per finalità istituzionali e sociali

1. L'ufficio di segreteria valuta l'utilizzo degli immobili confiscati quali sedi istituzionali, tenendo conto di eventuali richieste da parte dei settori comunali non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per la loro destinazione ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio. Le valutazioni effettuate vengono comunicate al Settore richiedente, cui l'immobile viene assegnato, con determina dirigenziale del Segretario.

Articolo 8 - Emergenza abitativa

1. I beni confiscati alla criminalità organizzata possono essere utilizzati:
 - a) per progetti di assistenza temporanea alloggiativa;
 - b) per far fronte all'emergenza abitativa attraverso progetti rivolti alle fragilità sociali;
 - c) per progetti di *co-housing* sociale.

Articolo 9 - Concessione a terzi per finalità istituzionali e sociali

1. Il Comune di Quart può assegnare i beni confiscati in concessione, a titolo gratuito mediante procedura ad evidenza pubblica, dando parità di trattamento ai soggetti appartenenti alle categorie individuate nel vigente codice delle leggi antimafia (art. 48 comma 3 del D.Lgs.06/09/2011 n.159).
2. Tali assegnazioni avvengono nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e trasparenza, dandone adeguata pubblicità.
3. Non possono concorrere all'assegnazione mediante provvedimento di concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che esercitano, all'interno del Comune di Quart, poteri autoritativi o negoziali, ovvero li abbiano esercitati nel triennio precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 5 del presente articolo, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado. Non possono concorrere, altresì, quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.
4. L'Avviso Pubblico, rivolto ai soggetti indicati all'art. 48 c.1 lett. c) del D.Lgs n. 159/2011, è

finalizzato alla realizzazione di progetti che promuovano la cultura della legalità e del contrasto alla mafia, con le finalità di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) del presente Regolamento.

5. L' Avviso di cui al comma precedente è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito *web* istituzionale del Comune di Quart e deve contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare: finalità d'uso del bene, modalità di presentazione dei progetti, criteri e parametri per l' assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, ubicazione e consistenza, planimetrie, dati della classificazione catastale, impianti sussistenti, eventuale esistenza di vincoli sul bene.
6. Si applicano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E' requisito di ammissione alla procedura la costituzione formale da almeno un anno del soggetto giuridico partecipante, documentabile mediante atto costitutivo o documento analogo, recante la forma dell'atto pubblico notarile e/o regolarmente registrato e depositato presso l'Agenzia delle Entrate.

Articolo 10 - Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione

1. I progetti presentati secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico dai soggetti che intendono partecipare alla procedura di assegnazione dei beni confiscati sono valutati da un'apposita Commissione giudicatrice nominata dal Segretario.
2. La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dall'Avviso pubblico. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Responsabile del Procedimento, che può essere coadiuvato da due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni. I componenti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
3. Nella scelta dell'assegnatario la Commissione dovrà tener conto:
 - a) del piano economico-finanziario comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale su base quinquennale, comprovanti la sostenibilità economica e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;
 - b) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e della potenziale ricaduta occupazionale del progetto;
 - c) di eventuali prospettive di sviluppo e di nuova occupazione;
 - d) della coerenza del progetto con le finalità di promozione e rafforzamento della cultura della legalità;
 - e) di eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
 - f) di eventuali esperienze nella gestione di un bene confiscato;
 - g) della complementarietà della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente negli ambiti e nelle materie oggetto dell'Avviso;
 - h) della composizione e qualità della rete di intervento del/i soggetto/i proponente/i negli ambiti e nelle materie oggetto dell'Avviso.

Articolo 11 - Beni destinati a finalità lucrative

1. I beni che non sono stati assegnati o utilizzati dall'Ente per le finalità previste, per motivi non imputabili all'Amministrazione, possono, come da normativa di riferimento, essere destinati a finalità lucrative.
2. I beni di cui al comma precedente sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico e secondo le modalità prescritte dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal presente Regolamento.

3. Il canone concessorio viene stimato dall'ufficio associato tecnico e confluisce, come da normativa di riferimento, nel fondo speciale destinato al finanziamento di attività legate al sociale. La gestione della procedura di assegnazione dei beni è di competenza dell'ufficio contabilità e la gestione delle manutenzioni dei beni è di competenza dell'ufficio tecnico manutentivo.
4. Nel caso in cui l'A.N.B.S.C. metta a disposizione beni confiscati su cui insistono convenzioni o contratti di locazione e/o affitto, tali beni vengono acquisiti comprensivi di detto contratto conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 12 - Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione viene emesso dal settore comunale concedente in esito alla procedura ad evidenza pubblica indetta per la selezione del soggetto giuridico a cui assegnare l'immobile.
2. Il provvedimento di concessione contiene necessariamente i seguenti elementi:
 - a) l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie, nonché dagli estremi catastali;
 - b) l'esatta individuazione della finalità pubblica o dell'interesse pubblico che giustifica la concessione, con la specificazione che tale interesse deve persistere per tutta la durata della concessione;
 - c) il progetto alla base della concessione;
 - d) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
 - e) il canone annuo e le modalità e/o i termini di pagamento ove previsto;
 - f) la durata della concessione;
 - g) il divieto di subconcessione;
 - h) la previsione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, senza preavviso, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi presso l'immobile ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento;
 - i) l'elencazione delle inadempienze gravi comportanti la revoca della concessione;
 - j) le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto stabilito dall'art. 17 del presente Regolamento.
3. Sono a carico del concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto. L'Assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte del Comune di Quart o di altri enti pubblici interessati.
4. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

Articolo 13 - Obblighi del concessionario

1. Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di concessione il cui schema è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo precedente del presente Regolamento.
2. Precedentemente alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, l'aggiudicatario presta le garanzie di cui all'art. 15, comma 2, del presente Regolamento e stipula un contratto di assicurazione contro idanni al bene in concessione e alle persone, in relazione all'uso dello stesso come indicato nel successivo comma 5, lett. o);
3. Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento concessorio, l'aggiudicatario è chiamato a provvedere alla sottoscrizione del disciplinare di concessione che regola le obbligazioni poste a suo carico.

4. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto alla concessione e l'escussione delle garanzie di cui all'art. 15 previste per la partecipazione all'avviso pubblico.
5. Il disciplinare di concessione prevede in capo al concessionario i seguenti obblighi:
 - a) mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - b) utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione delle eventuali disfunzioni degli impianti;
 - c) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Quart, Ente concedente, per violazioni in materia;
 - d) garantire il puntuale e completo adempimento degli obblighi contributivi qualora, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Quart, Ente concedente, per violazioni in materia;
 - e) inviare al settore comunale concedente l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della struttura associativa;
 - f) informare immediatamente il settore comunale concedente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura dell'immobile;
 - g) divieto di concedere in uso a terzi, in tutto o in parte, il bene oggetto di concessione;
 - h) attenersi al progetto in base al quale è stata rilasciata la concessione;
 - i) impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune di Quart;
 - j) pagare, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il canone concessorio, laddove previsto;
 - k) provvedere alle spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - l) volturare a proprio nome le utenze necessarie alla gestione ed alla conduzione dell'immobile. L'onere delle spese per utenze e servizi a rete è a carico del concessionario a decorrere dal giorno della consegna dell'immobile fino al giorno della riconsegna. Copia dei pagamenti effettuati deve essere trasmessa annualmente all'Ufficio di Segreteria;
 - m) manlevare il Comune di Quart da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni al bene in uso nonché alle persone o comunque a terzi derivanti dall'utilizzo dello stesso;
 - n) reintegrare, nei tempi e nei modi richiesti dal Comune di Quart, il deposito cauzionale di cui all'art. 15 comma 2 del presente Regolamento qualora sia escusso, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze contrattuali;
 - o) stipulare in favore dell'Ente, provvedendo altresì a rinnovarla per l'intera durata della concessione, apposita polizza assicurativa "All Risks" per danni a terzi, ivi compresi danni derivanti dalla responsabilità civile e per rischi che possano gravare sull'immobile, anche da incendio, atti vandalici e cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario;
 - p) consentire al Comune di Quart di effettuare i controlli previsti dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - q) rispettare altri eventuali obblighi riferiti a casi specifici e inseriti nel disciplinare di concessione;
 - r) tenere informata l'Amministrazione attraverso l'invio annuale di una relazione sulle attività svolte e sui risultati di gestione dalla quale si evincano gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto proposto.
 - s) esporre la targa di cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.
6. Alla verifica del rispetto degli obblighi del concessionario di cui al comma precedente, provvederà l'ufficio competente, come meglio specificato all'art. 18 del presente Regolamento.

7. Eventuali oneri e adempimenti fiscali connessi alla sottoscrizione della concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 14 - Consegna del bene al concessionario

1. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Al momento della consegna è prodotto processo verbale descrittivo dello stato dell'immobile, sottoscritto dal Settore Comunale concedente e dal concessionario.

Articolo 15 - Garanzie

1. La presentazione del progetto per la partecipazione alla selezione pubblica per la concessione dei beni confiscati, è subordinata alla costituzione, da parte dei proponenti, di una garanzia provvisoria da versare presso la Tesoreria del Comune di Quart secondo le prescrizioni previste dall'avviso pubblico. L'importo della garanzia è di:
 - tre mensilità calcolate al 100% del canone di mercato stimato dall'ufficio associato tecnico nel caso di concessioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
 - tre mensilità calcolate al 20% del canone di mercato stimato dall'ufficio associato tecnico nel caso di concessioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.L'Amministrazione provvede tempestivamente e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione della concessione allo svincolo delle somme di cui al presente comma nei confronti di tutti i partecipanti.
2. L'aggiudicatario è tenuto a versare, presso la Tesoreria del Comune di Quart, un deposito cauzionale di importo equivalente alla garanzia provvisoria di cui al comma precedente.
3. Al termine del rapporto concessorio, il deposito cauzionale di cui al comma precedente viene restituito, previa riconsegna dell'immobile ed a seguito di verifica degli adempimenti previsti a carico del concessionario e dello stato manutentivo dell'immobile stesso, nei modi e nei tempi stabiliti nella concessione.
4. Limitatamente alle concessioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento, il concessionario stipula apposita polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione o comunque previsti dalla legge, il cui valore deve essere pari all'importo del canone annuo di concessione.
5. La garanzia di cui al comma precedente deve essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia fidejussoria deve avere efficacia a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e fino al novantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di riconsegna dell'immobile ferme restando le prerogative di legge.
6. Nel caso di escussione della fidejussione, ovvero di trattenimento del deposito cauzionale, è fatto obbligo al concessionario di provvedere senza indugio, e comunque non oltre quindici giorni, a reintegrare garanzia e deposito, pena la revoca per giusta causa del titolo concessorio, come da art. 19 del presente Regolamento.
7. Il deposito cauzionale ed il valore assicurato dalla garanzia fidejussoria vengono adeguati annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Articolo 16 - Recesso

1. Fatte salve diverse pattuizioni, è facoltà del concessionario rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante recesso, previa comunicazione scritta, da inoltrarsi con raccomandata A.R. o P.e.c. almeno 90 giorni prima della data prevista dal concessionario per l'interruzione del rapporto concessorio.
2. In tal caso, il canone di concessione sarà comunque dovuto fino al mese di riconsegna e il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto già anticipatamente versato. In caso di mancato preavviso da parte del concessionario. Il Comune di Quart trattiene l'intero deposito cauzionale.
3. In caso di recesso entro un anno dall'aggiudicazione della concessione si procede ad una nuova assegnazione attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 17 - Durata della concessione

1. Le concessioni hanno durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione e sono rinnovabili una sola volta per ulteriori 3 (tre) anni, previo accertamento della permanenza dei requisiti legittimanti la concessione e rideterminazione del canone, ove previsto. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire, con proprio provvedimento, una diversa durata che può variare da un minimo di 2 (due) anni ad un massimo di 7 (sette), con la possibilità di un solo rinnovo. In ogni caso la durata totale della concessione non può essere superiore a 10 (dieci) anni, comprensivi dell'eventuale rinnovo.
2. La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata con raccomandata A.R. o P.e.c. all'Ufficio segreteria almeno 6 mesi prima della scadenza. E' facoltà dell'Amministrazione procedere o meno al rinnovo, con atto motivato.
3. obbligo del concessionario riconsegnare il bene entro i termini previsti dalla concessione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.

CAPO IV CONTROLLI

Articolo 18 - Controlli

1. La Polizia Locale del Comune di Quart, effettua i necessari controlli sul concessionario, sull'attività svolta dallo stesso e sui beni concessi, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge, nel presente Regolamento, nella concessione.
2. Nello specifico è necessario accertare la permanenza, a carico del concessionario, dei requisiti concessori e controlla che l'attività svolta sul bene concesso sia rispondente al progetto. A tal fine può, in ogni momento, procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio presso il concessionario e a richieste di documenti e certificati probatori ritenuti necessari. In ogni caso le verifiche dovranno essere svolte almeno una volta all'anno. A seguito dei controlli, la polizia locale del Comune di Quart redige apposito processo verbale che viene inviato al Sindaco ed agli Assessori competenti per i beni confiscati e per materia.

Articolo 19 - Revoca

1. Qualora l'Amministrazione, per fini di pubblico interesse, necessiti di rientrare in possesso del bene, il settore comunale concedente, previa comunicazione di avvio del procedimento, notifica al concessionario il provvedimento di revoca, con richiesta di rilascio dell'immobile a mezzo raccomandata A.R. o P.e.c. entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di inadempienza,

- l'Amministrazione procede in autotutela al recupero del bene.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la concessione è revocata con provvedimento adottato dal Settore Comunale concedente, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., a seguito di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 13 comma 5 del presente Regolamento.
 3. Accertata la sussistenza della violazione, il concedente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R. o P.e.c., assegnando un termine di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine previsto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, la revoca della concessione viene disposta con provvedimento Dirigenziale del Settore Comunale concedente.
 4. In caso vengano meno i requisiti soggettivi o per gravi violazioni di legge che impediscano la prosecuzione del rapporto concessorio è disposta la revoca immediata del provvedimento di concessione.
 5. Al concessionario non spetta alcun rimborso per le eventuali opere eseguite senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, né per le spese sostenute per l'esercizio della concessione medesima, né per le spese a qualsiasi ulteriore titolo sostenute, né la restituzione del deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale viene restituito nei soli casi di cui al comma 1 del presente articolo.
 6. Il concessionario, intervenuta la revoca della concessione, è tenuto alla restituzione immediata del bene libero da persone e cose. Qualora per liberare i locali fosse necessario l'intervento dell'Amministrazione, la stessa procede in danno.
 7. Nel caso in cui la revoca intervenga entro un anno dall'aggiudicazione, si procede allo scorrimento della graduatoria dell'ultima procedura pubblica afferente il bene interessato ai fini di provvedere ad un'ulteriore assegnazione.

Articolo 20 - Attività di monitoraggio

1. L'ufficio di segreteria invia annualmente al Sindaco ed agli Assessori competenti in materia, una relazione contenente criticità e punti di forza riscontrati nel processo di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, proposte di miglioramento, aggiornamenti normativi in materia e quanto altro ritenuto utile al fine di agevolare il corretto utilizzo dei beni acquisiti.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21- Pubblicazione ed entrata in vigore

1. L'ufficio di Segreteria dà comunicazione dell'entrata in vigore del presente Regolamento con pubblicazione dello stesso nella sezione Trasparenza del sito istituzionale del Comune di Quart.

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.